



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LODI

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MATACCHIONI	DOTT. FRANCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	FURIOSI	AVV. STEFANO	Relatore
<input type="checkbox"/>	QUINTINI	DOTT. PIETRO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 112/08

UDIENZA DEL

06/01/2009

ore 09:00

SENTENZA

N°

12/1/09

PRONUNCIATA IL:

- 8 GEN. 2009

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12 GEN. 2009

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sul ricorso n° [redacted]
depositato il 05/03/2008

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° [redacted] ASSENTE 2007
AVVISO LIQUID.
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO LODI

proposto dal ricorrente:

VIA [redacted] MILANO MI

rappresentato da:

VIA [redacted] MILANO MI
in qualità di procuratore

difeso da:

VIA [redacted] MILANO MI



IL SEGRETARIO

Il Notaio [redacted], rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted], impugnava un avviso di liquidazione n. 07 [redacted] dell'Agenzia delle Entrate di Lodi, mediante il quale l'ufficio aveva applicato l'imposta di donazione (con aliquota 8%), anziché l'imposta di registro in misura fissa, ad un atto di costituzione di trust del [redacted]/2007, con il quale la [redacted] aveva conferito il proprio patrimonio al trustee [redacted] affinché quest'ultimo procedesse alla liquidazione della società nell'interesse dei creditori e dei soci.

Deduceva il ricorrente la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2 L. 286/06 commi da 47 a 49, rilevando che il trust in oggetto, non era espressamente previsto come atto soggetto all'imposta sulle donazioni, non costituiva vincoli di destinazione dei beni, avendo solamente scopo liquidatorio, non era atto di liberalità, mancando dell'animus donandi e dell'arricchimento patrimoniale del beneficiario.

Deduceva inoltre l'erronea determinazione della base imponibile, che non teneva conto degli obblighi del trustee e l'insufficienza, l'illogicità e l'erroneità della motivazione.

Costituendosi in giudizio l'Agenzia delle Entrate eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del ricorrente, perché il notaio è estraneo al rapporto tributario, non è il soggetto passivo dell'imposta e, come semplice responsabile d'imposta, non può impugnare l'atto impositivo per motivi di merito, non avendone interesse.

Ribadiva la legittimità del proprio operato, conforme alle disposizioni della circolare ministeriale n. 48 del 6/8/2007, che espressamente prevede l'applicazione dell'imposta proporzionale sulle donazioni agli atti di costituzione di trust, costituendo gli stessi vincoli di destinazione sui beni ed avendo effetto traslativo.

Individuava i beneficiari dell'atto nei creditori sociali e terzi finanziatori, determinando l'aliquota proporzionale nel 8%.

Determinava la base imponibile nel valore dichiarato dei beni, secondo le regole dell'imposta di successione, non essendo state indicate passività.



Concludeva chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso o, in subordine, di rigettarlo.

Il ricorrente replicava con una memoria illustrativa, sottolineando che il Notaio sarebbe direttamente responsabile del pagamento dell'imposta principale e, avendo il contenuto dell'atto impositivo natura di imposta complementare o suppletiva, verrebbe meno la responsabilità del notaio rogante.

All'udienza odierna i procuratori delle parti ribadivano le rispettive conclusioni.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Preliminarmente va affermata la legittimazione ad agire nel presente giudizio del Notaio ricorrente, poiché lo stesso è il soggetto tenuto a versare l'imposta principale di registro, ai sensi degli art. 10 e 57 TUIR e quindi ha interesse ad impugnare un provvedimento che riguarda l'imposta principale e che incide direttamente nella sua sfera giuridica.

Identico interesse hanno anche le parti che sono tenute in rivalsa del notaio a pagare la medesima imposta, ma la circostanza che l'avviso di accertamento è stato notificato solo al notaio, a maggior ragione legittima quest'ultimo ad impugnare il provvedimento.

Quanto all'applicazione dell'imposta sulle donazioni agli atti costitutivi di trust, va rilevato che la norma di cui all'art. 2 L. 286/06 commi da 47 a 49 non menziona espressamente tale tipologia di atti, pertanto solo se gli stessi dovessero costituire dei vincoli di destinazione, rientrerebbero nella previsione normativa.

L'applicabilità dell'imposta sulle donazioni va quindi valutata caso per caso, a seconda della natura del negozio e degli effetti che lo stesso produce.

Nel caso in esame il trust ha finalità liquidatorie del patrimonio conferito, ed al trustee è concessa la più ampia facoltà di operare con piena autonomia decisionale, pertanto non si ravvisa alcun vincolo di destinazione e non è applicabile l'imposta sulle donazioni.


Considerato che le circolari ministeriali vincolano gli uffici alla loro applicazione e che la questione ha diversi aspetti interpretativi, appare equo compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.




la Commissione Tributaria Provinciale di Lodi annulla l'avviso di liquidazione impugnato e
compensa le spese del giudizio.

Lodi 8/1/2009.

Il Relatore




Il Presidente


COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE
DIRITTI SECC. 69,5L
IN MAGGIO
A NORMA DEL
D. Lgs. n. 40/2002


43